SAN FRANCESCO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni

approvato il _____

DEFINIZIONI 3
- PARTE GENERALE - 7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 7
2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 14
3. PROFILO ORGANIZZATIVO DELLA SAN FRANCESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 16
4. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SAN FRANCESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 19
5. CODICE ETICO DELLA SAN FRANCESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 20
6. DELEGHE E PROCURE 20
7. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO 22
7.1 CRITERI 22
7.2. PROCESSI REGOLAMENTATI 23
7.3. ELENCO DEI REATI RICOMPRESI NEL DECRETO LGS. 231/2001 23
7.3.1. REATI AD ALTO/MEDIO RISCHIO DI COMMISSIONE: 23
7.3.2. REATI PER CUI IL RISCHIO DI COMMISSIONE NON COMPORTA L'ADOZIONE DI SPECIFICI PROTOCOLLI 31
8. DESTINATARI 37
9. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 38
10. ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO 39
10.1. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO 40
10.2. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE 41
10.3. VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 42
10.4. INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI 42
10.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV 43
10.6. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ODV 44
10.7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 44
11. IL WHISTLEBLOWING: OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI 45
12. SISTEMA DISCIPLINARE 47
12.1. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 48
12.2. QUADRI – IMPIEGATI 49
12.2.1. VIOLAZIONI 49
12.2.2. SANZIONI 50
12.3 CONSIGLIERI E/O DIRIGENTI NON DIPENDENTI 53
12.3.1. VIOLAZIONI 53
12.3.2. MISURE DI TUTELA 54
12.4. COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNER 54
12.4.1. VIOLAZIONI 55

12.5. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI..... 56

PARTE SPECIALE

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PAG. 57

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PAG. 64

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PAG. 73

D) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI MENDACI DA RENDERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIAIRIA O DI NON RENDERE DICHIARAZIONI ALLA P. A. PAG. 79

E) REATI SOCIETARI PAG. 101

F) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE PAG. 114

G) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DEL LAVORO PAG. 120

H) REATI DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO PAG. 140

I) REATI AMBIENTALI PAG. 154

L) REATI TRIBUTARI PAG. 162

DEFINIZIONI

Area Competente o Funzione Aziendale Responsabile: si intende la Funzione alla quale è assegnata l'applicazione di un protocollo o deputata a svolgere specifiche attività o a compiere determinati atti.

Codice Etico: si intende il codice adottato dalla San Francesco Società Cooperativa Sociale contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell'interesse della San Francesco Società Cooperativa Sociale.

Consiglio di Amministrazione: si intende l'organo amministrativo, a composizione collegiale, della San Francesco Società Cooperativa Sociale.

Decreto: si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all'art. 10 ne richiama l'applicazione.

Destinatari: si intendono i soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e, a vario titolo, tenuti alla sua osservanza.

Ente o Cooperativa: si intende una persona giuridica, società, cooperativa o associazione anche priva di personalità giuridica (la Corte di Cassazione ha precisato che non rientrano in questa definizione le imprese individuali).
Nel presente Modello Organizzativo: si intende San Francesco Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Prealpi 1/A, Nova Milanese (MB).

Illeciti Amministrativi: si intendono gli illeciti previsti dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa per San Francesco Società Cooperativa Sociale.

Modello Organizzativo: si intende il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto 231/2001.

Organismo di Vigilanza e di Controllo o OdV: si intende l'organismo della San Francesco Società Cooperativa Sociale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

Parte Generale: si intende la parte del Modello Organizzativo nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che San Francesco Società Cooperativa Sociale deve osservare nella propria operatività generale.

Parte/i Speciale/i: si intendono le parti del Modello Organizzativo che

individuano e regolano i Processi a Rischio.

Presidente: si intende il Presidente della San Francesco Società Cooperativa Sociale

Principi di Comportamento: si intendono i principi indicati nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dei compiti di cui alla rispettiva parte Speciale.

Processi a Rischio: si intendono le attività prestate dalla San Francesco Società Cooperativa Sociale nel cui ambito possono essere commessi i Reati.

Protocolli: si intendono le regole e le modalità operative, delineate nelle varie Parti Speciali, a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle specifiche attività ivi indicate.

Pubblica Amministrazione: si intendono gli organi e gli uffici dello Stato, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio.

Quote: il sistema di applicazione della sanzione pecuniaria prevede l'individuazione di un numero di quote, determinate in relazione alla gravità del fatto. Il valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. La sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille quote.

Reati: si intendono i reati che, se commessi, possono comportare la

responsabilità amministrativa della San Francesco Società Cooperativa Sociale.

Sistema Disciplinare: si intende l'insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.

- PARTE GENERALE -

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" è entrato in vigore nel nostro Paese il 4 luglio dello stesso anno, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 (art. 11).
L'emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali ed ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità (cd. amministrativa) diretta degli enti e delle persone giuridiche a seguito della commissione di una serie tassativa di reati (nonché per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 62/05 anche di illeciti amministrativi) da parte di soggetti legati all'ente stesso da un rapporto funzionale.

Questo corpo di norme, come meglio verrà descritto nel prosieguo, si pone l'obiettivo di sanzionare il vero soggetto che si avvantaggia dalla commissione di un illecito. La giustificazione che può spingere determinati individui a compiere un reato non può, infatti, che essere rintracciata nella volontà di favorire, sotto un profilo economico, ma non solo, la propria azienda.
Dunque, non solo l'autore materiale del fatto, ma anche la società di appartenenza dello stesso, vengono puniti (ciascuno per un profilo differente ma collegato di responsabilità).

Il testo originario del Decreto prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dalla cui commissione scaturiva la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa degli enti.
Successivamente, l'elenco delle fattispecie rilevanti è stato ampliato e ricomprende, ad oggi, numerose ipotesi di reato di seguito oggetto di analitica descrizione.

La responsabilità dell'ente sussiste qualora il reato o l'illecito amministrativo è commesso nel suo interesse o vantaggio.
L'ente non rimane coinvolto, viceversa, nel caso in cui l'autore degli stessi abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5).
L'ente è il vero istigatore o il beneficiario della condotta criminosa materialmente commessa dalla persona fisica in esso inserita.
"L'interesse" presuppone la finalizzazione dell'atto al conseguimento di un beneficio (indipendentemente dal suo conseguimento effettivo); il "vantaggio" si concretizza nel momento in cui l'autore, con la sua condotta abbia fatto conseguire all'ente un'utilità economica.
Questi concetti trovano applicazione anche in merito al fenomeno dei "gruppi di società".
La condotta antigiuridica di soggetti appartenenti ad una controllante che favorisce l'aggiudicazione di un appalto in capo a una società da questa controllata, ad esempio, produce un vantaggio tanto a livello della capogruppo (futura ripartizione degli utili), quanto a livello della controllata nella veste di aggiudicatario della gara che percepisce la commessa conseguente al lavoro ottenuto.

Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l'autore dell'illecito penale può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto.
Esiste una distinzione (a cui si ricollegano delle conseguenze precise), dunque, a seconda dei ruoli ricoperti all'interno della società.

Qualora l'autore del reato o dell'illecito amministrativo sia una persona fisica che svolga dei ruoli rilevanti all'interno dell'ente (coincidenti con le funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo o di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché sia una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente) è stabilita una presunzione di responsabilità.
Ciò determina, sul piano pratico, un automatico coinvolgimento della società nella vicenda processuale che riguarda il proprio amministratore (ad esempio). In questo caso, per la funzione così importante svolta dal soggetto, il Decreto presuppone che lo stesso esprima sempre la volontà della sua azienda. Viceversa, nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 7) (un dipendente qualsiasi) non esiste questo legame così stretto con l'ente di appartenenza.
L'azienda viene indagata solo se l'Autorità riesce a dimostrare che il reato è stato commesso grazie ad una mancanza o carenza di controllo dell'operato del dipendente.

La responsabilità dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale. Il giudice, da una

parte, deve accertare se esiste una effettiva carenza di organizzazione all'interno dell'ente (che ha agevolato la commissione dell'illecito), dall'altra, è impegnato a dimostrare che, effettivamente, il soggetto ha commesso un illecito.
L'ente risponde anche nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare l'autore del reato o qualora lo stesso non sia imputabile.
Solo nell'ipotesi di amnistia del reato presupposto, la società non deve rispondere sul piano amministrativo. Tutte le altre cause di estinzione del reato (vedi la prescrizione) non sortiscono il medesimo effetto risolutivo (art. 8).

Per il pagamento della sanzione pecuniaria comminata, la società risponde unicamente con il suo patrimonio o, eventualmente, con il fondo comune.
È escluso, dunque, che possano essere coinvolti i singoli soci o associati con i loro patrimoni personali (art. 27).
Preposto all'accertamento delle rispettive responsabilità e all'applicazione delle sanzioni conseguenti è il giudice penale (art. 36).
Si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale (art. 34).
È il pubblico ministero che provvede ad iscrivere nel registro degli indagati sia colui al quale si contesta la commissione dell'illecito, sia l'ente in quanto società di appartenenza dell'indagato. Alla conclusione della fase delle indagini, è lo stesso magistrato che, derogando alle disposizioni del codice su questo punto, dispone direttamente l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'ente (art. 58).

Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che comporta, in caso di declaratoria di responsabilità, l'applicazione alla persona giuridica, sempre, di una sanzione pecuniaria, determinata in base ad un sistema per quote in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso (art. 10).

A ciascuna quota può corrispondere un valore che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (vedi allegato 1 per il valore delle quote di ciascun reato).

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, specificamente previsti dalla norma (art. 13), sanzioni interdittive (art. 9, comma II) quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta di provvedimenti che hanno la finalità di bloccare quelle determinate attività o aree delle società nell'ambito delle quali è stato commesso l'illecito.

Il Decreto, inoltre, prevede che le misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità nei confronti dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di un'eventuale

commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del pubblico ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini (art. 45).
Quindi, in determinate circostanze il pericolo di veder inibita la possibilità di avere rapporti con la Pubblica Amministrazione (partecipando a gare o per ottenere finanziamenti ad esempio) può verificarsi anche prima che il processo vero e proprio inizi.

Nel caso in cui la richiesta venga effettuata fuori udienza, il giudice ha l'onere di incardinare il contraddittorio tra le parti attraverso la fissazione di un'apposita udienza e di consentire ai difensori dell'ente di visionare tempestivamente gli atti su cui si fonda l'istanza (art. 47).
Con la sentenza di condanna viene obbligatoriamente applicata l'ulteriore sanzione della confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19).
Tutto ciò che è ritenuto essere il beneficio economico che deriva a seguito del reato viene, dunque, irrimediabilmente tolto all'ente e recuperato dallo Stato.

L'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare la pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza (art. 18).

Il giudice, al verificarsi di specifiche condizioni, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo corrispondente alla

durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15).
Il profitto che deriva dalla prosecuzione dell'attività viene anch'esso confiscato.
Il Decreto disciplina l'attribuzione di responsabilità dell'ente in caso di sue vicende modificative quali la trasformazione, la cessione, la fusione o la scissione (artt. 28 e seguenti).

La società può essere chiamata a rispondere per condotte che si sono consumate all'estero purché abbia la sede principale in Italia e nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, e che il soggetto che ha agito sia funzionalmente legato alla stessa (art. 4). Restano attuali i principi stabiliti dal codice penale in questa materia agli artt. 7, 8, 9 e 10. In forza di ciò, il coinvolgimento dell'ente per un'ipotesi illecita commessa da un dipendente, straniero, in servizio presso una sede secondaria estera, avverrà solo nel caso in cui il delitto sia commesso ai danni dello Stato o di un cittadino italiano e il reo si trovi nel nostro territorio.

Ancorché non espressamente disciplinato nel Decreto, la disciplina sulla "responsabilità amministrativa degli enti" si applica anche alle società con sedi all'estero che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia. Pertanto, l'ente estero che decide di svolgere in Italia parte della propria attività dovrà attivarsi e uniformarsi alle previsioni normative dello Stato.

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Il presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda su di una carenza organizzativa che rende possibile la commissione del reato.

Il Decreto prevede per l'ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità se:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, di gestione e di controllo" idonei a prevenire i reati;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede (art. 6).

La rilevanza del Modello Organizzativo è duplice.
Da una parte, funge da criterio di esclusione della punibilità (se adottato efficacemente prima del sorgere della "patologia"); dall'altra, rappresenta uno strumento per attenuare le conseguenze sanzionatorie

conseguenti all'accertamento della responsabilità per l'ente (se adottato successivamente).

I requisiti strutturali che deve possedere un Modello Organizzativo sono: l'efficacia (l'idoneità dei meccanismi di controllo predisposti ad identificare le operazioni anomale), la specificità (l'identificazione puntuale delle aree a rischio, l'individuazione delle modalità di gestione finanziarie, in caso di precedenti illeciti focalizzazione dei sistemi di controllo che tengano conto della storia dell'ente) e l'attualità (il costante adeguamento delle procedure anche in relazione al progressivo ampliarsi normativo che sanziona un numero sempre maggiore di illeciti).

Il Modello Organizzativo consiste in un insieme di regole di carattere generale ed operative il cui rispetto - nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi a rischio - consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.
Le disposizioni comportamentali (le procedure) e i principi contenuti nel documento hanno lo scopo di far conoscere ai Destinatari le condotte da tenere nell'ambito dei processi a rischio e di individuare i soggetti responsabili, nonché quelli coinvolti.

Il Modello Organizzativo prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso e prevede, altresì, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni in esso contenute.

3. PROFILO ORGANIZZATIVO DELLA SAN FRANCESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

La San Francesco Società Cooperativa Sociale – anche in virtù dell'attività che svolge - è sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della qualità del proprio lavoro, ma anche a quelle che sono le esigenze legate alla protezione dell'ambiente e degli operatori al fine di garantire la loro salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto, la San Francesco Società Cooperativa Sociale ha proceduto alla verifica e all'adeguamento del sistema organizzativo interno con le indicazioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, nella convinzione che possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità (integrità etica) come valore fondante della propria natura, a costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società.

Questi fattori, unitamente alla cultura della trasparenza e alla vocazione per la partecipazione sociale, costituiscono postulati fondamentali dell'attività svolta dalla San Francesco Società Cooperativa Sociale. Proprio tali princìpi sono stati posti alla base del progetto di adeguamento al dettato del D. Lgs. 231/2001.
La San Francesco Società Cooperativa Sociale persegue scopi mutualistici e cooperativi e si propone di favore e creare opportunità di lavoro per i propri soci realizzando la promozione umana e l'integrazione sociale dei

cittadini mediante l'erogazione di servizi socio assistenziali volti ai bisogni delle persone anziane.

La Società Cooperativa, in relazione a ciò, può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi le seguenti attività:

- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- attività di servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica, sanitaria e assistenziale a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione di enti pubblici o privati;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento delle qualità della vita, nonché indirizzate per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
- attività di formazione professionale degli operatori che svolgono l'attività a favore della cooperativa;
- attività di sensibilizzazione per le problematiche delle persone in stato di bisogno;
- organizzazione di attività di volontariato dirette in particolare ai giovani e pensionati.

Oltre a tutto questo la Società Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e compiere tutte le operazioni ritenute necessarie e utili per la realizzazione dell'oggetto sociale. Per il raggiungimento dei propri scopi la Società Cooperativa potrà integrare

la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi di cooperative e ad altre organizzazioni.

La San Francesco Società Cooperativa Sociale ha sede legale in Via Prealpi n. 1/A a Nova Milanese (MB), ma è dotata di una seconda struttura a Legnano (MI) in Via Resegone n. 60.

La struttura organizzativa della San Francesco Società Cooperativa Sociale è suddivisa in un Consiglio di Amministrazione (CdA), eletto dall'Assemblea dei Soci, che definisce le strategie e le politiche aziendali per il raggiungimento degli obiettivi statutari; un Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che presiede le riunioni del CdA ed assicura il regolare svolgimento delle stesse; un Consigliere; un'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

A livello operativo, la struttura societaria si divide in due grandi aree, una amministrativa, affidata alla Direzione Operativa della Struttura, la quale si rapporta con l'amministrazione dell'Associazione San Francesco, in quanto a quest'ultima sono affidati gli aspetti principali riguardanti la gestione amministrativa della San Francesco Società Cooperativa Sociale sulla base di un contratto di servizi, e un'area medico-sanitaria, facente capo a un Responsabile Sanitario.

Il sistema organizzativo adottato dalla San Francesco Società Cooperativa Sociale è descritto nell'organigramma aziendale, e divulgato a tutto il personale.

4. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SAN FRANCESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

La San Francesco Società Cooperativa Sociale – nell'ambito del sistema di controllo preventivo già esistente – ha portato a compimento le attività necessarie per l'adeguamento di tale sistema a quanto previsto dal Decreto.

San Francesco Società Cooperativa Sociale, con l'adozione del presente Modello Organizzativo, si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di procedure che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto ed alle successive modificazioni intervenute, sia in termini di prevenzione dei reati, che in termini di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

I principi di comportamento e le procedure (i protocolli) si integrano con le altre procedure, con gli organigrammi e con il sistema di attribuzione di poteri già esistenti nell'ambito della San Francesco Società Cooperativa Sociale stessa.

Tra le finalità del Modello Organizzativo vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operano nei processi a rischio di poter incorrere in illeciti che comportano delle sanzioni sia a carico degli stessi sia a carico della San Francesco Società Cooperativa Sociale.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, e di una serie di Parti Speciali che individuano e regolano i Processi a Rischio.

5. CODICE ETICO DELLA SAN FRANCESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

La Società ha già predisposto un Codice Etico, che contiene i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e vario livello, agiscono per conto e nell'interesse dell'Ente.
Le disposizioni del Modello Organizzativo si integrano con i principi generali contenuti nel Codice Etico.

6. DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello a prevenire i rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.
Il sistema di deleghe e procure prevede una:

- formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della San Francesco Società Cooperativa Sociale e nei confronti dei terzi interessati).

Si intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende

per "procura" il negozio giuridico unilaterale con il quale la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la San Francesco Società Cooperativa Sociale all'esterno sono titolari della relativa procura. Ciascuna delega definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati, se necessario, di "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti agli stessi titolari attraverso "delega". Tutte le procure conferite fissano espressamente la natura e/o il limite di importo, nonché l'estensione dei poteri di rappresentanza.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili di propria responsabilità, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari interni della San Francesco Società Cooperativa Sociale ed eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto o nell'interesse della San Francesco Società Cooperativa Sociale (e della loro funzione in particolare), intrattenendo rapporti con la P.A., altre Istituzioni Pubbliche, o altri soggetti terzi siano dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura.

Ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto a cui il delegato riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della San Francesco Società Cooperativa Sociale.

7. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

7.1 CRITERI

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto Legislativo espressamente prevede che il Modello Organizzativo debba "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*". A tale proposito la San Francesco Società Cooperativa Sociale ha svolto un'analisi delle attività aziendali, dei processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree, nonché delle procedure di controllo esistenti.

Tale analisi è stata condotta dalla San Francesco Società Cooperativa Sociale, avvalendosi anche di professionisti esterni, attraverso l'esame dell'attività e della principale documentazione aziendale e attraverso una serie di interviste con i principali responsabili delle diverse funzioni.

Nell'ambito della verifica di cui sopra, la San Francesco Società Cooperativa Sociale ha provveduto:

a) ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
b) ad analizzare i rischi potenziali di illeciti nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
c) ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessate;
d) a definire e, all'occorrenza ad adeguare, le procedure di controlli interni.

7.2. PROCESSI REGOLAMENTATI

Al termine delle verifiche di cui al punto 7.1, la San Francesco Società Cooperativa Sociale ha individuato le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere astrattamente commessi reati e/o illeciti amministrativi: i Processi a Rischio, che saranno esplicitati nella parte speciale.

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate alcune aree di attività come Processi a Rischio, in relazione al Decreto Legislativo, e, conseguentemente, regolamentate al fine della prevenzione della commissione di reati e/o illeciti amministrativi.

7.3. ELENCO DEI REATI RICOMPRESI NEL DECRETO LGS. 231/2001

7.3.1. REATI AD ALTO/MEDIO RISCHIO DI COMMISSIONE:

Parte Speciale A

Reati contro la P.A.

Articolo 24 del Decreto Legislativo, come modificato dalla L. n. 161/2017, in relazione, in particolare, agli artt. 640 comma 2 n.1 c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee", 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", 640 ter c.p. "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico", 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato", 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato".

(cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

1) rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per:
   - la gestione di adempimenti, richieste, comunicazioni di informazioni e dati aziendali;
   - la gestione delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori;
   - la richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici;

Parte Speciale B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Articolo 24 bis del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 48/2008 e come modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016, in relazione agli artt. 491 bis c.p. "Documenti informatici", 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico", 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici", 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico", 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche", 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche", 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici", 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità", 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici", 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità" e 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

(cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

1) gestione ed utilizzo dei sistemi informatici aziendali.

Parte Speciale C

Delitti di criminalità organizzata.

Articolo 24 ter, come aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015, in relazione agli art. 416 c.p. "Associazione per delinquere", art. 416-bis c.p. "Associazione di tipo mafioso anche straniere", art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso", art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione", art. 74 DPR n. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope", L. 203/91 "Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo", art. 407, c. II, lett. A) numero 5) c.p.p. "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

(cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Parte Speciale D

Reati commessi nei rapporti con la P.A. e reati in materia di dichiarazioni mendaci da rendere all'autorità giudiziaria o di non rendere dichiarazioni alla P.A.

Articoli 25 del Decreto Legislativo, come modificato dalla L. n. 190/2012, in relazione, in particolare, agli artt. 317 c.p. "Concussione", 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione", 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio", 319-bis c.p. "Circostanze aggravanti", 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari", 319-quater c.p. " Induzione indebita a dare o promettere utilità", 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio", 321 c.p. "Pene per il corruttore", 322 c.p. "Istigazione alla corruzione", 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri", 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite" [modificato dalla L. 3/2019]. Ed articolo 25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), in relazione all'art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

1) rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per:
   - la gestione di verifiche, ispezioni, accertamenti, controlli ed attività a queste assimilabili posti in essere dalla Pubblica Amministrazione;
   - l'attività di selezione e assunzione del personale;
   - l'erogazione di omaggi;
   - la gestione di adempimenti, richieste, comunicazioni di informazioni e dati aziendali;
   - la gestione delle dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria.

Parte Speciale E

Reati societari.

Articolo 25 ter del Decreto Legislativo, come aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017, in relazione, in particolare, agli artt. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali", 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate", 2625 c.c. "Impedito controllo", 2626 c.c. "Indebita restituzione di conferimenti", 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori", 2629-bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi", 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale", 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori", 2635 c.c. "Corruzione tra privati", 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati", 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea", 2637 c.c. "Aggiotaggio", 2638 c. I e II c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".

(cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

1) predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione nonché redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2) rapporti con organi di controllo.

Parte Speciale F

Delitti contro la personalità individuale.

Articolo 25 quinquies del Decreto legislativo, come aggiunto dalla L. n.

228/2003, modificato dalla L. n. 199/2016, in relazione, in particolare, agli artt. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", 600-bis c.p. "Prostituzione minorile", 600-ter c.p. "Pornografia minorile", 600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico", 600-quater-1 c.p. "Pornografia virtuale", 600-quinquies c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile",, 601 c.p. "Tratta di persone", 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi", 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni".
(cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

1) gestione delle assunzioni di personale orientata al rispetto delle normative nazionali, alla trasparenza e alla correttezza.

Parte Speciale G

Reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Articolo 25 septies del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato dalla L. n. 3/2018, in relazione agli artt. 589 c.p. "Omicidio colposo", 590 c.p. "Lesioni personali colpose" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

1) sistema di controllo volto a verificare gli adempimenti nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Parte Speciale H

Reati di ricettazione, di riciclaggio, di impiego di denaro e di autoriciclaggio.

Articolo 25 octies del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato dalla L. 186/2004, in relazione agli artt. 648 c.p. "Ricettazione", 648 bis c.p. "Riciclaggio", 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" e 648-ter 1 c.p. "Autoriciclaggio" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

1) gestione degli aspetti finanziari dell'attività (incassi e pagamenti);
2) modalità di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e incarichi professionali (tra cui consulenze professionali, manutenzioni, contratti di agenzia, ecc.);
3) conduzione delle attività di sponsorizzazione svolte al fine di promuovere o migliorare l'immagine aziendale.

Parte speciale I

Reati ambientali.

Articolo 25 undecies del Decreto Legislativo, aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015 e dalla D. Lgs. n. 21/0218, in relazione agli artt. 452 bis "Inquinamento ambientale", 452 quater c.p. "Disastro ambientale", 452 quinquies c.p. "Delitti colposi contro l´ambiente", 452 sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività", 452 octies c.p. "Circostanze aggravanti", 727 bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto", artt. 1,

2, 3 bis e 6 del D.lgs. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione: importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette", art. 137 del D. Lgs. 152/2006 "Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili", art. 256 del D. Lgs. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", art. 257 del D. Lgs. 152/2006 "Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee", art. 258 del D. Lgs. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 259 del D. Lgs. 152/2006 "Traffico illecito di rifiuti", art. 452-quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illeciti di rifiuti", art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006 "False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti", art. 279 del D.Lgs. 152/2006 "Sanzioni", art. 8, 9 del D.Lgs. 202/2007 relativamente all'inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi in attuazione della normativa europea 2005/35/CE e art. 3 del D.Lgs. 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

1) gestione dello smaltimento dei rifiuti;
2) modalità di esecuzione delle operazioni di derattizzazione;

Parte speciale L

Reati tributari.

Art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo, [come aggiunto dal D. Lgs. 124/2019], in relazione all'articolo 2 D. Lgs. n. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

7.3.2. REATI PER CUI IL RISCHIO DI COMMISSIONE NON COMPORTA L'ADOZIONE DI SPECIFICI PROTOCOLLI

La San Francesco Società Cooperativa Sociale ha ritenuto - dopo aver svolto analisi e verifiche dell'attività aziendale - che i reati di seguito elencati siano di basso o trascurabile rischio di commissione, in quanto l'attività svolta rende estremamente improbabile la commissione degli stessi:

Reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
Articolo 25 bis del Decreto Legislativo come aggiunto dalla L. n. 99/2009 in relazione agli artt. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate", 454 c.p. "Alterazione di monete", 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate", 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede", 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati", 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo", 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo

o di carta filigranata", 464 c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati", 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni", 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Delitti contro l'industria e il commercio.

Articolo 25-bis-1 del Decreto legislativo come aggiunto dalla L: n. 99/2009, in relazione, in particolare, agli artt. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio", 513-bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza", 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali", 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio", 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", 517-ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale", 517-quater "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

(cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Articolo 25 quater del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 7/2003 in relazione agli artt. 270 c.p. "Associazioni sovversive", 270 bis c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico", 270 ter c.p. "Assistenza agli associati", 270 quater c.p. "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale", 270 quinquies c.p. "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale", 270 quinquies 1 c.p. "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo", 270 quinquies 2 c.p. "Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro", 270 sexies

c.p. "Condotte con finalità di terrorismo", 280 c.p. "Attentato per finalità terroristiche o di eversione", 280 bis c.p. "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi", 280 ter c.p. "Atti di terrorismo nucleare", 289 c.p. "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione", 298 ter c.p. "Sequestro a scopo di coazione", 302 c.p. "Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo", 304 c.p. "Cospirazione politica mediante accordo", 305 c.p. "Cospirazione politica mediante associazione", 306 c.p. "Banda armata: formazione e partecipazione", 307 c.p. "Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata", art 1 L. 342/1976 "Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo", art. 2 L. 342/1976 "Danneggiamento delle installazioni a terra", art. 3 L. 422/1989 "Sanzioni", art. 5 D. Lgs. 625/1979 "Pentimento operoso" e art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999, nonché con rinvio generico, quanto all'individuazione delle singole fattispecie, al codice penale ed alle leggi speciali (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Articolo 25 quater 1. Del Decreto Legislativo, così come aggiunto dalla L. n. 7/2006, in relazione all'articolo 583-bis c.p., "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Reati di abuso di mercato.

Articolo 25 sexies del Decreto Legislativo, aggiunto dalla L. n. 62/2005 in relazione agli artt. 184 c.p. "Abuso di informazioni privilegiate", 185 c.p. "Manipolazione del mercato".

Articolo 187 quinquies TUF, in relazione agli artt. 14 Reg. UE n. 596/2014 "Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di

informazioni privilegiate", art. 15 Reg. UE n. 596/2014 "Divieto di manipolazione del mercato", (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Articolo 25 novies del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 99/2009, in relazione agli art. 171 comma 1 lett. a) bis L. n. 633/1941 "Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa", art. 171 comma 3 L. n. 633/1941 "Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione", art. 171 bis comma 1 e 2 L. n. 633/1941 "Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati", art. 171 ter L. n. 633/1941 "Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione,

trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa", 171 septies L. n. 633/1941 "Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione", 171 octies L. n. 633/1941 "Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Articolo 25 duodecies del Decreto Legislativo [aggiunto dal D.Lgs. 109/2012, modificato dalla legge n. 161/2017] art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs. n. 286/1998 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine", art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Razzismo e xenofobia.

Articolo 25 terdecies del Decreto Legislativo [aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018] in relazione agli artt. 3, comma 3-bis della L. 654/1975 – articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p. "Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di

discriminazione raziale", art. 604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione raziale etnica e religiosa, (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
Articolo 25 quaterdecies del Decreto Legislativo [aggiunto dalla L. n. 39/2019] in relazione agli artt. 1 L. n. 401/1989 "Frodi in competizioni sportive", art. 4 L. n. 401/1989 "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (cfr. Allegato 1: Catalogo Reati Presupposto, per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].
Articolo 12 della Legge n. 9/2013 in relazione agli artt. 440 c.p. "Impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari", art. 442 c.p. "Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate", art. 444 c.p. "Commercio di sostanze alimentari nocive", art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali", art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio", art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", art. 517-quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

Reati transnazionali.

Articolo 10 della L. 146/2006 se commessi in modalità transnazionale costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, artt. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter, e 5 del D.Lgs. 286/1998 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine", art. 74 DPR 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope", art. 291 quater del DPR 43/1973 "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri", artt. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", 378 c.p. "Favoreggiamento personale", 416 c.p. "Associazione per delinquere", 416 bis c.p. "Associazione di tipo mafioso" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

8. DESTINATARI

Il presente Modello Organizzativo è destinato a tutti i membri degli Organi Sociali e, comunque, ai soggetti operanti per la San Francesco Società Cooperativa Sociale quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della San Francesco Società Cooperativa Sociale;
b) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra;
c) pur non appartenendo alla San Francesco Società Cooperativa Sociale operano su mandato della medesima o sono legati alla stessa da rapporti contrattuali formalmente sottoscritti.

9. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello Organizzativo e promuove, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza e di Controllo, le iniziative per la diffusione e la conoscenza dello stesso e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

L'attività di formazione - finalizzata a prevenire la commissione di illeciti mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, dei Principi di Comportamento e dei Protocolli - è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della San Francesco Società Cooperativa Sociale.
La San Francesco Società Cooperativa Sociale organizzerà una serie di incontri formativi che informino i Destinatari dell'esistenza di regole comportamentali, dell'importanza del rispetto delle stesse e della sensibilità aziendale verso questi strumenti di organizzazione e che aggiornino gli stessi sulle novità e integrazioni della normativa. La partecipazione ai programmi formativi sarà documentata con la redazione appositi verbali.

In ogni caso, il Modello viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza al fine di verificarne l'effettività,

l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

10. ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

L'art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che la San Francesco Società Cooperativa Sociale possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati (una volta adottato un idoneo modello di organizzazione) se affida ad un organismo specificamente individuato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

I componenti dell'OdV devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità. Per quanto concerne, in particolare, i requisiti di onorabilità, non possono essere nominati coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non devono, inoltre, sussistere cause di incompatibilità o conflitti di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con la San Francesco Società Cooperativa Sociale, i suoi esponenti o i soggetti in posizione apicale, avutisi nei 3 anni precedenti o attuali rispetto alla nomina.

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.
Nello svolgimento della propria funzione l'OdV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne. L'OdV presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il proprio piano d'intervento, individuando le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle attività dell'OdV, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale.
Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare.
Eventuali superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'OdV al Consiglio di Amministrazione.

Il compito di vigilanza e di controllo caratteristico dell'OdV si esplica in via generale attraverso le seguenti attività.

10.1. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO

L'OdV può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello Organizzativo.
Nell'esercizio di tali poteri è autorizzato alla consultazione della documentazione afferente l'attività svolta in relazione ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente

copia, nonché alla effettuazione di interviste di soggetti coinvolti negli stessi.

In particolare sono previste:

a) verifiche su singoli atti. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
b) verifiche delle procedure. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione delle procedure del presente Modello Organizzativo;
c) verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute, nonché la predisposizione di specifici programmi di formazione organizzati a cura dello stesso.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare alle Funzioni interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.
L'attività svolta dall'OdV deve essere documentata, anche in forma sintetica.

10.2. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'OdV, nell'ambito della propria funzione di controllo e verifica, accertata la violazione dell'osservanza delle disposizioni del Modello Organizzativo, avvia la procedura che porta all'applicazione della sanzione disciplinare conseguente.

Qualora la violazione sia di particolare gravità l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione.

10.3. VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'OdV, coordinandosi con i responsabili delle Funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti oggetto delle successive Parti Speciali.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative, di volta in volta intervenute, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

10.4. INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene rapporti con il Collegio Sindacale in ordine alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'OdV informa, anche per iscritto, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dei risultati della propria attività di verifica almeno semestralmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio).
L'OdV potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione di della San Francesco Società Cooperativa Sociale per riferire sulla propria

attività.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

10.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità la San Francesco Società Cooperativa Sociale ai sensi del Decreto o a violazioni del Modello Organizzativo.

La San Francesco Società Cooperativa Sociale garantirà il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

In particolare, i Destinatari devono trasmettere all'OdV le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto riguardanti la San Francesco Società Cooperativa Sociale e/o i Destinatari, garantendo in ogni momento il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

Inoltre il vertice aziendale della San Francesco Società Cooperativa Sociale comunica all'OdV:

a) ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello Organizzativo;
b) ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della San Francesco Società Cooperativa Sociale;
c) le operazioni societarie straordinarie dell'Ente;
d) ogni nuova attività aziendale.

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'OdV potranno essere regolamentate più in dettaglio dallo stesso OdV.

10.6. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ODV

L'OdV si riunisce almeno trimestralmente ed è convocato dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso con il quale viene indicato l'ordine del giorno.
Le delibere dell'OdV sono valide se adottate durante le assemblee con il consenso della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, che ha la facoltà di nominare un segretario con il fine di documentare l'oggetto delle sedute e stilare l'ordine del giorno.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

10.7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione concernente l'attività, come sopra descritta, raccolta dall'OdV (relazioni, informative, segnalazioni ecc.) deve essere

conservata per un periodo di 10 anni in un apposito archivio all'uopo creato, fatti salvi gli obblighi generali di riservatezza, anche con riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali.

11. IL WHISTLEBLOWING: OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI

Con l'introduzione del Whistleblowing è stato stabilito che i modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 dovranno essere aggiornati tenendo conto della nuova normativa. Pertanto, la società ha adottato uno specifico protocollo per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing).

Infatti, con la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, in vigore dal 29 dicembre 2017, il legislatore ha introdotto il c.d. **Whistleblowing,** ossia la modalità con cui chiunque in ragione del proprio incarico sia venuto a conoscenza di illeciti, all'interno della società, lo dichiari attraverso flussi informativi che lo tutelino da eventuali ritorsioni.

In particolare, la società dovrà predisporre uno o più canali che consentano ai soggetti di segnalare eventuali condotte illecite poste in essere in violazione delle norme del Decreto o delle regole e procedure del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente.
Le segnalazioni dovranno essere fondate su elementi precisi e concordanti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Inoltre, il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante in tutte le attività di gestione della segnalazione, per evitare atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del Whistleblower.
L'obiettivo è quello di predisporre un sistema di gestione delle segnalazioni che sia efficace ed efficiente, e che, quindi, sia volto ad incoraggiare gli organi amministrativi ed i dipendenti a denunciare all'Organismo di Vigilanza la commissione – all'interno della compagine societaria - dei reati di cui al Decreto, ovvero ogni condotta in violazione del Codice Etico o dei principi e delle procedure previste dal Modello Organizzativo di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro ed a garantire un'efficace tutela da qualunque misura ritorsiva o discriminatoria.

I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie possono fornire importanti informazioni (ad esempio sulle tipologie di violazioni) dalle quali desumere elementi per identificare aree critiche della società e per aggiornare o integrare la mappa dei rischi, il Codice etico e/o il Modello.

Tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia ed al fine di sensibilizzare tutta la struttura dell'esistenza e dell'importanza dello

strumento, di ridurre le resistenze alla denuncia degli illeciti e di promuovere la diffusione di una cultura della legalità e dell'etica, la società con l'inserimento del protocollo Whistleblowing terrà un incontro formativo ed informativo finalizzato ad illustrare la finalità dell'istituto ed a coinvolgere gli stessi nel processo di elaborazione del sistema di gestione di segnalazione e delle misure di tutela.

12. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. Esse dunque fanno riferimento diretto al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti e soci delle Cooperative Sociali.
L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Il presente sistema disciplinare viene adottato anche ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. d), nei casi in cui:

- siano violati gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
- siano effettuate con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

12.1. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La San Francesco Società Cooperativa Sociale prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

La commissione o il concorso nella commissione dei reati previsti dal Decreto dunque è sanzionata dal codice penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 c.c..

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che

abbiano concorso nel determinare la mancanza;

f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

12.2. QUADRI – IMPIEGATI

I comportamenti tenuti da impiegati e quadri in violazione delle singole regole previste dal presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili verso i lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal CCNL Istituti Socio - Sanitari Assistenziali – educativi Anaste.

12.2.1. VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;

b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

12.2.2. SANZIONI

Ai dipendenti, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, e in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) biasimo verbale;
b) biasimo scritto;
c) multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni;
e) licenziamento.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare la San Francesco Società Cooperativa Sociale all'esterno,

l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Biasimo verbale

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Biasimo scritto

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 4 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la San Francesco Società Cooperativa Sociale a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa

derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la San Francesco Società Cooperativa Sociale e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

1) violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
2) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la San Francesco Società Cooperativa Sociale potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.
Nel caso in cui la San Francesco Società Cooperativa Sociale decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

12.3 CONSIGLIERI E/O DIRIGENTI NON DIPENDENTI

In caso di violazioni del Modello da parte dei consiglieri e di eventuali dirigenti non dipendenti, l'Organismo di Vigilanza informa dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione della San Francesco Società Cooperativa Sociale il quale adotta gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Costituisce violazione del Modello anche il mancato esercizio dei doveri di direzione e vigilanza in capo ai soggetti in posizione apicale, siano essi consiglieri o dirigenti.
A seconda della gravità dell'infrazione, l'Assemblea dei soci convocata a seconda dei casi dal Consiglio di Amministrazione, o dal suo Presidente, applicherà le misure di tutela, che riterrà più opportune nel rispetto della vigente normativa, inclusa, nei casi più gravi, la revoca della carica e/o dell'incarico attribuiti al soggetto.

12.3.1. VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni, da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo;
b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in

generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;

d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

12.3.2. MISURE DI TUTELA

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della San Francesco Società Cooperativa Sociale, di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

12.4. COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNER

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni che valgono

anche nei rapporti con i collaboratori e consulenti esterni, nonché i partner commerciali.

Allo scopo, nei contratti stipulati tra la San Francesco Società Cooperativa Sociale ed i predetti soggetti devono essere inserite specifiche clausole che evidenzino l'adozione del Modello, la cui violazione potrà determinare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c..
Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della San Francesco Società Cooperativa Sociale del risarcimento dei danni subiti.

12.4.1. VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

a) nella elusione fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna ovvero violazione degli stessi realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli attinente l'incarico, ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, o relativamente a fattispecie escluse che a seguito di mutamenti aziendali venissero a rilevare, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il Modello in una fase successiva, anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.

12.5. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Delle violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo commesse dai sindaci vengono informati l'Organismo di Vigilanza, e il Collegio Sindacale, affinché siano assunti gli opportuni provvedimenti, sulla scorta dei principi normativi vigenti e delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Nello specifico, allorché l'inosservanza e la violazione dei principi del Codice Etico e/o delle regole di condotta e delle procedure contenute nel Modello sia posta in essere dai sindaci i provvedimenti disciplinari previsti, mantenendo una corretta proporzione tra la sanzione e la gravità della violazione commessa, sono i seguenti:

- richiamo verbale: nel caso di una prima ed isolata violazione, non connotata da particolare gravità;
- richiamo scritto: nel caso di violazione di particolare gravità;
- sanzione pecuniaria: commisurata tra un minimo di € 10.000,00 ed un massimo di € 50.000,00 nel caso di reiterazione delle violazioni e/o inosservanze;

- revoca della carica per giusta causa: nei casi più gravi, allorché e dopo la notifica da parte dell'Autorità Giudiziaria della richiesta di rinvio a giudizio dell'amministratore o del sindaco per reato doloso da cui derivi la responsabilità amministrativa della società;
- richiesta di risarcimento del danno: nei casi in cui ricorrano i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.